Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 settembre 1948** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 agosto 1948, n. **1140**.

Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I.

Dei contratti di affitto di fondi rustici.

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, e nelle successive modifiche e integrazioni, valgono anche per l'annata agraria 1947-1948, salve le modifiche della presente legge.

Art. 2.

Ai fini della migliore conoscenza delle condizioni economiche della produzione agricola e della valutazione dell'equità dei canoni che possono essere riconosciuti quale compenso per la locazione dei fondi rustici, verrà costituita una Commissione tecnica provinciale composta:

dell'ispettore agrario provinciale;

di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori non coltivatori;

di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori coltivatori diretti;

di un rappresentante degli affittuari conduttori,

di un rappresentante degli affittuari coltivatori diretti;

di due esperti in materia agraria designati uno dalle organizzazioni dei proprietari di fondi locati e uno dalle organizzazioni degli affittuari.

La Commissione è presieduta dal prefetto. Questi può delegare la direzione tecnica dei lavori all'ispettore agrario o a un suo rappresentante.

Per le provincie e per le singole zone in cui la provincia dovesse venire ripartita, ai fini dell'omogeneità, delle condizioni ambientali, degli ordinamenti aziendali e della produttività dei terreni, la Commissione determinerà l'ammontare del canone da considerarsi equo sulla base di un'oggettiva indagine delle condizioni economiche della produzione, con particolare riguardo ai costi colturali ed all'imponibile di mano d'opera, come da accordi sindacali provinciali e a norma del decreto 16 settembre 1947, n. 929, contro la disoccupazione agricola.

La Commissione sarà costituita entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge e dovrà pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla sua costituzione.

Art. 3.

I canoni di affitto in cereali soggetti ad ammassi o con riferimento ai prezzi dei cereali stessi, relativi all'annata agraria 1947-48, sono computati nella misura del 70 per cento del prezzo di ammasso, considerandosi il restante 30 per cento quale premio di coltivazione al produttore e ciò a prescindere se questi sia tenuto o meno a conferire cereali all'ammasso.

L'affittuario, obbligato, per contratto, a corrispondere il canone in uno dei cereali sottoposti a disciplina, ha diritto a convertire il canone in natura in canone in denaro al prezzo di conferimento dei cereali all'ammasso decurtato dal premio di coltivazione.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle indennità dovute per le concessioni di terre incolte disposte ai sensi del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 279, e delle successive modifiche e integrazioni.

La riduzione si applica anche ai contratti a canone in denaro prorogati e ragguagliati al prezzo del grano, secondo quanto è disposto dall'art. 1, ultimo comma, del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 157.

Restano abrogati: il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 975 e il primo e il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 888.

Art. 4.

Alle Commissioni arbitrali previste presso ciascun Tribunale dall'art. 9 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, sono sostituite Sezioni specializzate.

E' in facoltà del presidente del Tribunale di istituire più Sezioni specializzate presso il Tribunale stesso qualora il numero delle controversie lo esiga.

Art. 5.

Le Sezioni specializzate, di cui al precedente articolo, sono composte, oltre che del presidente, di due giudici togati e di otto esperti nominati dal presidente del Tribunale su designazione: per due di essi, delle organizzazioni provinciali dei locatori ad affittuari conduttori; per due, delle organizzazioni provinciali dei locatori a coltivatori diretti; per due, delle organizzazioni provinciali degli affittuari conduttori e, per gli altri due, delle organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti.

La Sezione giudica con l'intervento, oltre che dei giudici togati, a norma dell'art. 48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con quello di due esperti designati dalle organizzazioni dei locatori ad affittuari conduttori e di due esperti designati dalle organizzazioni degli affittuari conduttori, se la controversia riguarda una locazione ad affittuario conduttore; giudica invece con l'intervento di due esperti designati dalle organizzazioni dei locatori a coltivatori diretti e di due esperti designati dalle organizzazioni degli affittuari coltivatori diretti, se la controversia riguarda una locazione a coltivatore diretto.

Il presidente del Collegio giudicante può disporre che siano sentiti gli esperti designati dalle organizzazioni degli affittuari coltivatori diretti nelle controversie tra locatori ed affittuari conduttori, ovvero quelli designati dalle organizzazioni degli affittuari conduttori nelle vertenze tra locatori e affittuari coltivatori diretti.

Le parti possono farsi assistere da un esperto di loro fiducia.

Art. 6.

Le Commissioni arbitrali previste dall'art. 9 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, e successive modificazioni e integrazioni, continueranno a conoscere le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le stesse controversie proseguono davanti le Sezioni specializzate, se intervenga sentenza di rinvio a seguito del giudizio della Suprema Corte di cassazione.

Capo II.

Dei contratti stagionali per il pascolo.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, e nelle successive modifiche ed integrazioni, nonchè quelle della presente legge si applicano, per l'annata agraria 1947-48, anche ai contratti di affitto dei terreni pascolativi di durata inferiore ad un anno agrario, a quelli di margheria per l'alpeggio e per lo sverno del bestiame ed a quelli di vendita delle erbe per il pascolo.

Art. 8.

Un esperto designato dall'organizzazione dei locatori di pascolo e un esperto designato dall'organizzazione degli esercenti l'industria armentizia sono chiamati a far parte delle Commissioni tecniche provinciali, di cui all'art. 2 della presente legge.

Alle Sezioni specializzate, previste nell'art. 4 della presente legge, sono aggregati anche un esperto designato dall'organizzazione dei locatori di pascoli ed un esperto designato da quella degli esercenti l'industria armentizia, nominati dal presidente del Tribunale. La Sezione giudica con il loro intervento, oltre che con quello dei giudici togati, nelle controversie riguardanti la materia del presente capo.

CAPO III.

Disposizioni finali.

Art. 9.

E' considerata annata agraria 1947-48 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1° gennaio ed il 1° marzo dell'anno 1948 quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

Art. 10.

Le domande per la decisione delle controversie sulle materie contemplate dalla presente legge debbono proporsi, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla fine dell'annata agraria.

Per le controversie in materia di contratti di affitto di terreni pascolativi di durata inferiore ad un anno o di margheria per l'alpeggio o per lo sverno del bestiame o di vendita delle erbe per il pascolo, il termine decorre dalla scadenza del contratto.

Il termine decorre invece dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso che a tale data il contratto sia già scaduto.

Art. 11.

In pendenza di giudizio le parti potranno chiedere al presidente della Sezione specializzata la determinazione della somma da corrispondersi dal conduttore, quale canone provvisorio.

Il presidente, udite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile.

I provvedimenti cautelari sono devoluti alla competenza delle Sezioni specializzate.

Art. 12.

Contro le decisioni delle Sezioni specializzate previste nella presente legge è ammesso il ricorso alla Suprema Corte di cassazione per i motivi di cui all'art. 360 del Codice di procedura e successive modificazioni.

Art. 13.

Gli atti e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Per le controversie di cui alla presente legge si applicano le disposizioni procedurali previste dal decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639, in quanto non sia diversamente stabilito nella presente legge.

Art. 14.

Trascorsi i quindici giorni di cui all'art. 2, quarto comma, della presente legge, senza che tutte le organizzazioni interessate abbiano designato i loro rispettivi rappresentanti nella Commissione tecnica provinciale, il prefetto integra la Commissione con nomine di ufficio.

Art. 15.

I cittadini chiamati a far parte delle Sezioni specializzate, di cui agli articoli 5 e 8 della presente legge, non possono rifiutare l'incarico. Ad essi è dovuto, per ogni giornata di adunanza un gettone di presenza di L. 250 se sono impiegati dello Stato e di L. 600 negli altri casi. Per le missioni è dovuta l'indennità spettante agli impiegati di grado 6°.

Art. 16.

Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio le occorrenti variazioni.

Art. 17.

E' nullo qualsiasi patto in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

L'affittuario potrà ripetere la differenza tra la somma eventualmente pagata a titolo di canone al concedente e quella minore determinata dalla Sezione specializzata o dovuta a termine dell'art. 3, non oltre un anno dalla cessazione del rapporto di locazione.

Si conservano in vigore le norme più favorevoli ai fittavoli, che siano contenute in patti individuali o collettivi, liberamente stipulati.

L'art. 8 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, è abrogato.

Art. 18.

Per le annate agrarie precedenti restano in vigore le disposizioni contenute nell'art. 4, primo e secondo comma, del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 44, e nell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 975.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 agosto 1948

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 1948, n. **1141.**

Modificazioni alla tabella n. 9 allegata al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, relativa al ruolo del personale di sorveglianza nelle case di rieducazione per minorenni (gruppo C).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Alla tabella n. 9 allegata al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, relativa al ruolo del personale di sorveglianza nelle case di rieducazione per minorenni (gruppo *C*) è sostituita la tabella seguente:

Grado		Numero dei posti
9°	Assistenti capi	12
10°	Assistenti di 1ª classe	25
11°	Assistenti di 2ª classe	40
12°	Assistenti di 3ª classe	73
13°	Assistenti di 4ª classe	93
		243

Art. 2.

Nella prima applicazione del presente decreto legislativo il periodo di anzianità normalmente richiesto per la promozione al grado 9° del ruolo di cui al precedente art. 1 è ridotto di un anno e mezzo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 5. — GALEANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 1948.

Ripristino dell'ora solare dal giorno 3 ottobre 1948.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 10 agosto 1893, n. 490, riguardante l'adozione per l'Italia dell'ora del secondo fuso (ora dell'Europa centrale);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 76, con il quale è stata delegata al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di disporre l'adozione dell'ora legale ed il ripristino dell'ora solare;

Visto il decreto Presidenziale in data 10 febbraio 1948 col quale è stata disposta l'adozione dell'ora legale a decorrere dalle ore 2 del giorno 29 febbraio 1948;

Decreta:

Art. 1.

L'ora solare sarà ripristinata a tutti gli effetti dalle ore 3 del giorno 3 ottobre 1948.

Il passaggio dall'attuale regime verrà effettuato posticipando alla data predetta, l'ora legale di sessanta minuti primi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1948

DE GASPERI

(4079)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1948.

Autorizzazione alla Società per azioni Industria Raffinazione Olii Minerali « Irom » ad emettere obbligazioni per tre miliardi di lire.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO
E PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza della Società per azioni Industria Raffinazione Olii Minerali « Irom », con la quale si chiede l'autorizzazione ad emettere obbligazioni in misura eccedente il capitale sociale e non assistite da garanzie ipotecarie fino ad un numero massimo di tre milioni di obbligazioni del valore nominale di L. 1000 per l'importo complessivo di tre miliardi, divise in due gruppi, un primo gruppo di 1.530.000 obbligazioni ed un secondo gruppo di 1.470.000 obbligazioni, tutte al 5 %, rimborsabili entro il 31 ottobre 1980, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 22 giugno 1948;

Vista la deliberazione 20 agosto 1948 dello stesso Consiglio di amministrazione della Società, dalla quale risulta che le emittende obbligazioni per l'intero loro ammontare di tre miliardi di lire saranno assunte dalla Anglo Iranian Oil Company Ltd. (A.I.O.C.) di Londra, secondo gli accordi firmati il 1° luglio 1948 dalla stessa Oil Company e l'Azienda Generale Italiana Petroli;

Ritenuto che per la emissione delle dette obbligazioni ricorrono nei confronti della Società « Irom » le particolari ragioni che interessano la economia nazionale;

Sentiti i pareri dei Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Visto l'art. 2410 del Codice civile;

Decreta:

La Società per azioni Industria Raffinazione Olii Minerali « Irom » è autorizzata ad emettere obbligazioni per l'importo di tre miliardi di lire al 5 % con le modalità e cautele stabilite dalle deliberazioni 22 giugno 1948 e 20 agosto 1948 del Consiglio di amministrazione della Società stessa.

Roma, addì 7 settembre 1948

Il Ministro per l'industria e commercio
LOMBARDO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

(4088)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 7 dal 1° al 15 aprile 1948

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Arezzo	Foiano della Chiana	S	1	—
Asti	Scandeluzza	B	—	1
Benevento	Vitulano	E	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Tocco Candio	B	—	1
Brescia	Brescia	B	3	3
Id.	Manerbio	B	1	—
Id.	Paderno Franciacorta	B	1	—
Id.	Pontevico	B	1	—
Campobasso	Pietracatella	B	—	1
Catania	Acireale	B	—	1
Como	Santa Maria Rezzonico	B	—	1
Cosenza	Acri	B	—	1
Id.	Corigliano Calabro	B	—	1
Foggia	San Giovanni Rotondo	B	—	1
Id.	San Marco in Lamis	Cap	—	1
Latina	Pontinia	B	—	1
Matera	Matera	E	1	1
Messina	Tripi	B	—	1
Milano	Lacchiarella	B	—	1
Id.	Pioltello	B	—	1
Id.	Senna Lodigiana	B	—	1
Napoli	Agerola	B	—	1
Nuoro	Nuoro	Cap	—	1
Id.	Meana Sardo	B	—	1
Parma	Neviano degli Arduini	B	—	1
Pavia	Vidigulfo	B	—	1
Potenza	Potenza	B	2	1
Id.	Tito	B	—	1
Rieti	Castelnuovo di Farfa	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Salerno	Buccino	B	—	1
Id.	Monte San Giacomo	O	—	1
			10	31
	Carbonchio sintomatico			
Foggia	Manfredonia	B	—	2
Roma	Vicovaro	B	—	1
			—	3
	Afta epizootica			
Agrigento	Casteltermini	O	—	1
Id.	Cammarata	B	—	1
Alessandria	Alessandria	B	—	1
Id.	Alfiano Natta	B	1	—
Id.	Borgoratto	B	1	—
Id.	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Gabiano	B	1	—
Id.	Isola Sant'Antonio	B	1	—
Id.	Murisengo	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Alessandria	Oviglio	B	2	—
Id.	Rosignano	B	1	—
Id.	San Giorgio Monferrato	B	1	—
Id.	San Salvatore Monferrato	B	2	1
Id.	Solero	B	1	—
Id.	Trisobbio	B	1	—
Id.	Valenza	B	1	—
Arezzo	Arezzo	B	9	2
Id.	Bucine	B	1	—
Asti	Antignano	B	3	—
Id.	Asti	B	2	—
Id.	Bubbio	B	1	—
Id.	Castello d'Annone	B	3	—
Id.	Calcavagno	B	1	—
Id.	Cortiglione	B	2	—
Id.	Grana	B	1	—
Id.	Montemagno	B	4	—
Id.	Montiglio	B	1	—
Id.	Robella	B	1	—
Id.	Rocchetta Tanaro	B	1	—
Id.	San Damiano	B	3	—
Id.	Tigliole	B	1	—
Avellino	Avellino	B	1	—
Id.	Monteforte	B	1	—
Bari	Bari	B	6	—
Id.	Terlizzi	B	1	—
Belluno	Agordo	B	—	1
Id.	Puos d'Alpago	B	—	1
Id.	Quero	B	2	—
Id.	Vas	B	1	—
Bologna	Castello d'Argile	B	1	—
Id.	Medicina	B	1	—
Id.	Sala Bolognese	B	2	—
Bolzano	Bolzano	B	—	1
Id.	Lagundo	B	—	1
Id.	Lana	B	—	1
Id.	Merano	B	1	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	1	—
Id.	Castenedolo	B	—	1
Id.	Darfo	B	—	1
Id.	Nuvolera	B	1	—
Id.	Offlaga	B	1	—
Cagliari	Gesturi	B	—	1
Id.	Lasplassas	B	—	1
Id.	Tuilli	B	—	12
Id.	Id.	O	—	2
Id.	Id.	S	—	2
Id.	Turri	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	O	1	—
Id.	Serradifalco	BO	3	—
Campobasso	Baranello	B	1	—
Id.	Campobasso	B	5	—
Id.	Palata	B	1	—
Id.	San Giuliano del Sannio	B	1	—
Catania	Bronte	B	1	3
Id.	Castel di Iudica	B	3	2
Id.	Catania	B	—	3
Id.	Mineo	B	1	1
Id.	Motta Sant'Anastasia	B	1	—
Id.	Palagonia	B	1	—

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Catania	Raddusa	B	2	—
Como	Capiago	B	2	1
Id.	Cermenate	B	9	1
Id.	Grandola	B	1	—
Id.	Nibionno	B	1	—
Id.	Porlezza	B	1	—
Cosenza	Amantea	B	4	—
Id.	San Lucido	B	2	—
Id.	San Pietro in Amantea	B	—	1
Cremona	Rivolta d'Adda	B	—	1
Enna	Catenanuova	B	—	1
Id.	Leonforte	B	1	1
Firenze	Bagno a Ripoli	B	—	1
Id.	Firenze	B	3	—
Id.	Montemurlo	B	—	1
Id.	Prato	B	2	—
Frosinone	Alatri	B	2	—
Id.	Veroli	B	1	—
Id.	Fontechiari	O	1	—
Grosseto	Grosseto	B	2	—
Latina	Latina	B	—	1
Lecce	Monteroni di Lecce	B	1	—
Id.	Lecce	B	3	—
Id.	Sternatia	B	2	—
Id.	Surbo	B	—	2
Livorno	Portoferraio	O	1	—
Lucca	Capannori	B	—	1
Id.	Lucca	B	—	1
Macerata	San Severino Marche	B	1	1
Matera	Matera	B	2	—
Messina	Sant'Agata di Militello	B	2	6
Id.	Montalbono	B	1	2
Id.	Patti	B	1	—
Id.	Furnari	B	3	—
Id.	San Piero Patti	B	2	1
Id.	Caronia	B	4	1
Id.	Piraino	B	3	—
Id.	Cesarò	B	5	—
Id.	Roccavaldina	B	3	—
Id.	Alcara li Fusi	B	6	—
Milano	Bollate	B	1	—
Id.	Buscate	B	1	1
Id.	Busto Garolfo	B	—	3
Id.	Corte Palasio	B	—	1
Id.	Giussano	B	—	1
Id.	Milano	B	—	1
Id.	Orio Litta	B	2	—
Id.	Pessano	B	1	1
Id.	Renate Veduggio	B	2	—
Id.	San Giorgio su Legnano	B	4	—
Id.	Senago	B	1	—
Id.	Senna Lodigiana	B	1	—
Id.	Truccazzano	B	—	1
Id.	Verano Brianza	B	—	1
Modena	Finale nell'Emilia	B	1	4
Id.	Modena	B	2	—
Id.	Maranello	B	1	—
Id.	Spilamberto	B	1	—
Napoli	Casalnuovo	B	—	1
Id.	Nola	B	—	1
Novara	Novara	B	1	3
Id.	Arizzano	B	1	—
Id.	Barengo	B	—	1
Id.	Borgomanero	B	2	—
Novara	Briga Novarese	B	—	1
Id.	Caltignaga	B	1	—
Id.	Casalvolone	B	—	1
Id.	Cavaglietto d'Agogna	B	—	1
Id.	Cerano	B	6	1
Id.	Cureggio	B	1	2
Id.	Fara	B	1	—
Id.	Galliate	B	2	—
Id.	Ghemme	B	2	1
Id.	Invorio	B	3	1
Id.	Marano Ticino	B	—	1
Id.	Mergozzo	B	1	—
Id.	Miasino	B	1	—
Id.	Momo	B	1	—
Id.	Oleggio	B	—	1
Id.	Pisano	B	2	—
Id.	Pogno	B	1	—
Id.	Sillavengo	B	—	1
Id.	Sozzago	B	1	1
Id.	Verbania	B	1	—
Id.	Vicolungo	B	4	5
Padova	Anguillara	B	1	—
Id.	Cittadella	B	1	—
Id.	Conselve	B	1	—
Id.	Fontaniva	B	2	—
Id.	Loreggia	B	1	—
Id.	Monselice	B	1	—
Id.	Polverara	B	—	1
Id.	Rovolon	B	2	—
Id.	San Giorgio delle Pertiche	B	1	—
Id.	San Giorgio in Bosco	B	1	—
Id.	San Pietro in Gù	B	1	—
Id.	Santa Giustina in Colle	B	1	—
Id.	Vò	B	—	1
Palermo	Alia	B	2	3
Id.	Baucina	B	3	7
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Caccamo	B	—	5
Id.	Caltavuturo	B	—	10
Id.	Cerda	B	6	1
Id.	Collesano	B	—	2
Id.	Gangi	B	—	9
Id.	Geraci Siculo	B	—	3
Id.	Monreale	B	4	3
Id.	Montemaggiore Belsito	B	6	—
Id.	Palazzo Adriano	B	—	7
Id.	Palermo	B	10	4
Id.	Partinico	B	8	4
Id.	San Giuseppe Jato	B	—	1
Id.	Sciara	B	1	1
Id.	San Mauro Castelverde	B	—	9
Id.	Sclafani	B	—	7
Parma	Busseto	B	1	—
Id.	Mezzani	B	1	—
Pavia	Cervesina	B	2	—
Id.	Garlasco	B	1	—
Id.	Corana	B	1	1
Id.	Ponte Nizza	B	1	—
Id.	Santa Giulietta	B	—	1
Id.	Borgo Priolo	B	—	1
Id.	Voghera	B	—	1
Id.	Silvano Pietra	B	—	1
Pesaro Urbino	Sant'Ippolito	B	—	1
Piacenza	Alseno	B	1	1

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Piacenza	Castell'Arquato	B	1	—
Id.	Monticelli d'Ongina	B	1	—
Id.	Travo	B	1	—
Pisa	Capannoli	B	—	2
Id.	Pisa	B	1	1
Id.	Pomarance	B	1	—
Pistoia	Montale	B	1	—
Id.	Pistoia	B	3	—
Id.	Tizzana	B	1	—
Potenza	Grumento Nova	B	1	—
Id.	Rapolla	B	—	1
Ravenna	Ravenna	B	5	—
Id.	Cervia	B	1	—
Id.	Conselice	B	1	—
Id.	Bagnacavallo	B	3	—
Id.	Fusignano	B	1	—
Id.	Lugo	B	1	—
Reggio Calabria	Reggio di Calabria	B S	2	—
Id.	Agnana	B	—	1
Reggio Emilia	Cadelbosco di Sopra	B	1	—
Id.	Reggio nell'Emilia	B	5	—
Id.	Reggiolo	B	1	—
Id.	Correggio	B	—	1
Rieti	Montasola	B	4	—
Roma	Roma	B	2	4
Rovigo	Lendinara	B	2	—
Id.	Occhiobello	B	1	—
Salerno	Nocera Inferiore	B	1	—
Id.	Pontecagnano	B	1	—
Id.	Castellabate	B	1	—
Siena	Siena	B	6	3
Siracusa	Lentini	B	2	1
Torino	Santena	B	1	1
Id.	Bussoleno	B	1	—
Id.	Venaria	B	1	—
Id.	Caselle Torinese	B	1	—
Id.	Moncalieri	B	1	1
Id.	Villafranca Piemonte	B	1	—
Id.	Gassino	B	1	—
Trapani	Mazara del Vallo	B	—	3
Id.	Id.	O	—	1
Trento	Brez	B	2	—
Id.	Dimaro	B	—	1
Id.	Peio	B	1	—
Id.	Pieve Tesino	B	1	1
Treviso	Casale sul Sile	B	1	—
Id.	Cappella Maggiore	B	—	1
Id.	Carbonera	B	1	—
Id.	Miane	B	2	—
Id.	Mogliano	B	1	—
Id.	Montebelluna	B	1	—
Id.	Paese	B	1	1
Id.	Ponzano Veneto	B	1	—
Id.	Povegliano	B	2	—
Id.	Quinto di Treviso	B	1	—
Id.	Roncade	B	—	1
Id.	Sarmede	B	—	3
Id.	Trevignano	B	2	—
Id.	Vidor	B	1	—
Id.	Vittorio Veneto	B	1	—
Id.	Castello di Godego	B	1	—
Udine	Fiume Veneto	B	1	1
Id.	Fontanafredda	B	—	1
Id.	Ovaro	B	1	—
Udine	Pinzano al Tagliamento	B	1	—
Id.	Prato Carnico	B	2	2
Varese	Angera	B	1	—
Id.	Besnade	B	1	—
Id.	Cantello	B	1	—
Id.	Cardano al Campo	B S	1	—
Id.	Caronno Pertusella	B	2	—
Id.	Cassano Magnago	B	1	—
Id.	Castronno	B	—	1
Id.	Cunardo	B	—	1
Id.	Ferno	B	1	—
Id.	Lavena Ponte Tresa	B	—	1
Id.	Malnate	B	2	1
Id.	Monvalle	B	1	—
Id.	Mornago	B	1	—
Id.	Origgio	B	6	—
Id.	Samarate	B	4	1
Id.	Saronno	B	2	1
Id.	Somma Lombardo	B	1	—
Id.	Varese	B	1	—
Venezia	Cavarzere	B	1	—
Id.	Cona	B	1	—
Id.	Grisolera	B	1	—
Id.	Venezia	B	2	—
Vercelli	Borgo d'Ale	B	1	—
Id.	Caresana	B	1	—
Id.	Carisio	B	2	—
Id.	Gattinara	B	—	2
Id.	Moncrivello	B	1	—
Id.	Piode	B	1	—
Id.	Rassa	B	1	—
Id.	Roasio	B	1	—
Id.	Scopello	B	1	—
Id.	Varallo	B	1	—
Verona	Bovolone	B	1	—
Id.	Castel d'Azzano	B	1	—
Id.	Isola Rizza	B	1	—
Id.	Oppeano	B	1	—
Id.	Sant'Ambrogio	B	1	—
Id.	Verona	B	—	1
Id.	Villafranca	B	—	1
Vicenza	Montegalda	B	—	1
			403	232

Malrossino dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Camerano	S	3	3
Id.	Numana	S	—	1
Id.	Osimo	S	—	1
Id.	Sirolo	S	—	2
Arezzo	Cavriglia	S	2	—
Id.	Pergine Valdarno	S	—	1
Ascoli Piceno	Cossignano	S	—	1
Id.	Fermo	S	3	—
Id.	Folignano	S	—	1
Id.	Grottazzolina	S	—	3
Id.	Lapedona	S	—	2
Id.	Montegallo	S	2	—
Id.	Monte Giberto	S	—	1
Id.	Montegiorgio	S	—	1
Id.	Monterubbiano	S	2	—
Id.	Monte Urano	S	—	1
Id.	Petritoli	S	3	—
Id.	Ponzano	S	2	1
Id.	Ripatransone	S	—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Malrossino dei suini*				
Ascoli Piceno	Roccafluvione	S	—	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	3	4
Avellino	Calitri	S	1	—
Id.	Vallata	S	1	—
Bergamo	Castelli Calepio	S	—	1
Bologna	Pieve di Cento	S	—	1
Bolzano	Renon	S	—	2
Campobasso	Belmonte del Sannio	S	1	—
Id.	Casacalenda	S	—	1
Id.	Larino	S	3	—
Catanzaro	Crotone	S	1	—
Chieti	Celenza sul Trigno	S	15	—
Id.	San Giovanni Lipioni	S	2	—
Ferrara	Mesola	S	—	1
Gorizia	Farra d'Isonzo	S	—	1
Id.	Romans d'Isonzo	S	2	—
Id.	San Canzian d'Isonzo	S	1	—
Id.	Turriaco	S	—	1
Grosseto	Massa Marittima	S	—	1
Id.	Castell'Azzara	S	—	1
Matera	San Mauro Forte	S	1	—
Modena	Savignano sul Panaro	S	—	1
Id.	Zocca	S	—	1
Novara	Novara	S	1	—
Padova	Santa Margherita d'Adige	S	—	1
Pesaro Urbino	San Costanzo	S	—	2
Id.	Urbino	S	—	2
Pescara	Pianella	S	—	1
Id.	Loreto Aprutino	S	—	1
Id.	Pescara	S	—	1
Ragusa	Scicli	S	3	—
Ravenna	Alfonsine	S	—	3
Id.	Ravenna	S	—	3
Reggio Emilia	Campagnola	S	1	—
Id.	Fabbrico	S	2	1
Id.	Cavriago	S	—	1
Id.	Bibbiano	S	—	2
Id.	Correggio	S	—	1
Id.	Castellarano	S	—	1
Roma	Monterotondo	S	1	—
Id.	Roma	S	1	1
Rovigo	Rovigo	S	2	—
Id.	Villadose	S	—	1
Id.	Trecenta	S	—	1
Salerno	Buccino	S	1	—
Teramo	Civitella	S	1	—
Id.	Montorio	S	3	3
Id.	Sant'Egidio	S	—	1
Id.	Teramo	S	1	1
Terni	Castel Giorgio	S	1	—
Torino	Montanaro	S	1	—
Id.	Chiusa San Michele	S	1	—
Trento	Cortaccia	S	—	1
Treviso	Moriago	S	2	—
Id.	Farra di Soligo	S	—	1
Id.	Maser	S	—	1
Id.	Vittorio Veneto	S	—	1
Varese	Gorla Maggiore	S	1	—
Venezia	Mirano	S	—	1
Verona	Angiari	S	—	1
Id.	Bovolone	S	—	3
Id.	Sommacampagna	S	—	2
			71	78

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Peste e setticemia dei suini				
Ancona	Castelfidardo	S	2	—
Id.	Ostra	S	—	2
Id.	Senigallia	S	2	1
Arezzo	Arezzo	S	2	—
Id.	Castiglion Fiorentino	S	2	—
Id.	Monte San Savino	S	—	1
Id.	Montevarchi	S	—	1
Id.	San Giovanni Valdarno	S	—	1
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	2	—
Id.	Acquaviva	S	—	1
Id.	Amandola	S	2	—
Id.	Ascoli Piceno	S	3	—
Id.	Fermo	S	—	1
Id.	Montefiore	S	1	—
Id.	Ponzano	S	1	—
Id.	Rotella	S	1	—
Id.	Servigliano	S	—	2
Avellino	Lioni	S	1	—
Id.	Vallata	S	1	—
Belluno	Quero	S	—	1
Benevento	Apice	S	—	1
Bergamo	Antegnate	S	—	1
Bologna	Imola	S	—	1
Id.	San Lazzaro di Savena	S	—	1
Brescia	Corzano	S	—	1
Id.	Ponte di Legno	S	1	—
Cagliari	Capoterra	S	—	1
Id.	Gonnosfanadiga	S	—	1
Id.	Villaputzu	S	4	—
Campobasso	Montefalcone	S	—	4
Id.	Vinchiaturo	S	—	1
Catanzaro	Roccabernarda	S	—	1
Chieti	Furci	S	1	—
Id.	Orsogna	S	—	3
Cremona	Pieve San Giacomo	S	1	—
Id.	Soncino	S	1	—
Id.	Sospiro	S	—	1
Foggia	Anzano	S	—	1
Id.	Faeto	S	—	1
Id.	Monteleone	S	—	5
Id.	San Giovanni Rotondo	S	—	1
Lecce	Campi Salentina	S	—	1
Macerata	Macerata	S	3	—
Mantova	Suzzara	S	—	1
Matera	Ferrandina	S	1	—
Id.	Rotondella	S	1	—
Id.	San Mauro Forte	S	1	—
Napoli	Acerra	S	—	2
Novara	Marano	S	—	1
Nuoro	Baunei	S	—	1
Id.	Tortoli	S	—	1
Padova	Castelbaldo	S	1	—
Parma	San Pancrazio	S	—	1
Pesaro Urbino	Fano	S	—	1
Id.	Mentelabbate	S	—	1
Id.	Pesaro	S	—	2
Potenza	Armento	S	1	2
Id.	Marsico Nuovo	S	6	—
Id.	Montemurro	S	7	—
Id.	Viggiano	S	2	2
Id.	Lagonegro	S	1	—
Id.	Pignola	S	—	8
Id.	Latronico	S	—	3
Id.	San Fele	S	—	4
Id.	Rionero in Vulture	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Peste e setticemia dei suini			
Ravenna	Lugo	S	—	4
Id.	Ravenna	S	—	5
Id.	Alfonsine	S	—	7
Reggio Emilia	Fabbrico	S	—	1
Id.	Rubiera	S	1	—
Rieti	Borgocollefegato	S	—	2
Roma	Nettuno	S	—	1
Id.	Roma	S	2	—
Rovigo	Adria	S	1	3
Sassari	Siligo	S	1	—
Id.	Banari	S	—	1
Siena	Cetona	S	3	1
Id.	Castiglione	S	3	—
Id.	Pienza	S	1	—
Id.	Chiusi	S	1	—
Id.	Poggibonsi	S	—	1
Id.	Siena	S	1	—
Teramo	Controguerra	S	—	1
Id.	Teramo	S	1	—
Torino	Villafranca Piemonte	S	1	—
Trento	Termeno	S	1	—
Treviso	Carbonera	S	—	1
Venezia	Caorle	S	—	1
Viterbo	Canino	S	—	1
Id.	Celleno	S	1	—
			70	98
	Farcino criptococcico			
Agrigento	Licata	E	1	—
Id.	Cianciana	E	1	—
Avellino	Paternopoli	E	—	1
Bari	Bisceglie	E	2	—
Id.	Bitonto	E	2	—
Id.	Giovinazzo	E	1	—
Id.	Valenzano	E	1	—
Caltanissetta	Riesi	E	1	1
Campobasso	Casacalenda	E	—	1
Catania	Bronte	E	1	—
Id.	Caltagirone	E	1	—
Id.	Catania	E	4	—
Firenze	Firenze	E	1	—
Foggia	Terremaggiore	E	—	2
Napoli	Arzano	E	3	—
Id.	Cimitile	E	3	—
Id.	Nola	E	3	—
Id.	Ottaviano	E	3	—
Id.	Poggiomarino	E	4	—
Id.	San Giuseppe	E	2	—
Id.	Somma Vesuviana	E	1	—
Id.	Vico Equense	E	1	—
Palermo	Ficarazzi	E	—	1
Id.	Palermo	E	1	1
Id.	Prizzi	E	1	1
Id.	Terrasini	E	—	1
Ragusa	Scicli	E	5	—
Id.	Vittoria	E	1	—
Reggio Calabria	Reggio di Calabria	E	2	2
Roma	Nettuno	E	2	1
Salerno	Salerno	E	—	1
Taranto	Ginosa	E	6	—
Trapani	Camporeale	E	4	—
Id.	Marsala	E	1	—
Id.	Santa Ninfa	E	1	—
Id.	Salemi	E	2	—
			62	13

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Morbo coitale maligno			
Gorizia	Cormons	E	1	—
Taranto	Mottola	E	1	—
			2	—
	Rabbia			
Ascoli Piceno	Petritoli	Can	—	1
Id.	Ponzano	Can	—	2
Id.	San Benedetto del Tronto	Can	—	1
Bologna	Bologna	Can	—	2
Id.	Crevalcore	Can	—	2
Id.	Dozza	Can	—	1
Id.	Sasso Marconi	Can	—	1
Catanzaro	Cutro	B	—	1
Id.	Zagarise	Can	—	1
Ferrara	Ferrara	Can	—	1
Firenze	Capraia e Limite	Can	—	2
Id.	Firenze	Can	—	3
Id.	Impruneta	Can	—	1
Id.	San Casciano	Can	—	1
Foggia	Chieuti	Can	1	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	San Severo	Can	1	—
La Spezia	Sarzana	Can	—	1
Latina	Latina	Can	—	2
Lecce	Calimera	Can	—	1
Id.	Caprarica di Lecce	Can	—	1
Massa Carrara	Licciana Nardi	Fel	—	1
Id.	Carrara	Can	—	2
Id.	Fivizzano	E	—	1
Napoli	Napoli	Can	—	1
Id.	Sorrento	Can	—	1
Padova	Curtarolo	Can	—	1
Id.	Piombino Dese	Can	—	1
Id.	Sant'Angelo di Piove	Can	—	1
Id.	Solesino	Can	—	1
Pistoia	Pescia	Can	—	1
Potenza	Muro Lucano	Can	—	1
Id.	San Fele	Can	1	
Ravenna	Cervia	Can	—	4
Id.	Castel Bolognese	Can	—	8
Id.	Ravenna	Can	—	6
Id.	Alfonsine	Can	—	6
Id.	Bagnacavallo	Can	—	4
Id.	Sant'Agata sul Santerno	Can	—	3
Id.	Lugo	Can	—	2
Id.	Fusignano	Can	—	2
Roma	Roma	E	—	1
Id.	Id.	Can	—	8
Rovigo	Canaro	Can	1	—
Id.	Contarina	Can	—	1
Id.	Pontecchio	Can	—	1
Salerno	Angri	Can	1	—
Id.	San Marzano sul Sarno	Can	—	1
Id.	Salerno	Can	—	1
Sassari	Cargeghe	Can	—	1
Id.	Thiesi	Can	1	—
Taranto	Taranto	Can	—	2
Teramo	Teramo	Can	1	—
Treviso	Casale sul Sile	Can	—	1
Id.	Castelfranco	Can	—	2
Id.	Conegliano	Can	—	1
Id.	Nervesa della Battaglia	Can	—	1
Id.	Oderzo	Can	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Rabbia*			
Treviso	Quinto di Treviso	Can	—	1
Id.	Roncade	Can	—	1
Id.	San Biagio di Callalta	Can	—	1
Id.	Pan Polo di Piave	Can	—	1
Id.	San Vendemiano	Can	—	1
Id.	Treviso	Can	—	2
Id.	Vazzola	Can	—	2
Id.	Volpago del Montello	Can	—	1
Udine	Ragogna	Can	—	1
Id.	San Daniele del Friuli	Can	—	1
Venezia	Ceggia	Can	—	2
Id.	Marcon	Can	—	1
Id.	San Donà di Piave	Can	—	1
Verona	Badia Calavena	Can	—	1
Id.	Nogara	Can	—	1
Id.	Verona	Can	—	2
Id.	Villa Bartolomea	Can	—	1
Vicenza	Asiago	Can	—	2
			8	117
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	6	—
Avellino	Ariano	O	2	—
Id.	Zungoli	O	—	2
Campobasso	Agnone	E	1	—
Id.	Belmonte	O	7	—
Id.	Macchiagodena	O	1	—
Id.	Pesche	O	1	—
Catanzaro	Crotone	O	1	—
Id.	Zagarise	O	—	1
Cosenza	Rossano	O	1	—
Foggia	Cagnano Varano	O	3	—
Id.	Deliceto	O	1	—
Id.	Lucera	O	—	1
Id.	Pietramontecorvino	O	1	—
Id.	Rignano Garganico	O	1	—
Grosseto	Castell'Azzara	O	2	—
Id.	Orbetello	O	1	—
Macerata	Esanatoglia	O	1	—
Id.	Visso	O	3	—
Rieti	Poggio Bustone	O	1	—
Roma	Anguillara Sabazia	O	—	1
Id.	Civitavecchia	O	3	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nettuno	E	—	2
Id.	Roma	O	5	—
Id.	Pomezia	O	1	—
Id.	Rocca Priora	O	—	1
Taranto	Ginosa	O	—	1
Id.	Laterza	O	1	—
Id.	Mottola	O	—	1
Terni	Terni	O	2	1
Viterbo	Tessennano	O	1	—
			48	11
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
Catanzaro	Gerocarne	O Cap	5	—
Id.	Magisano	Cap	—	1
Firenze	Prato	Cap	1	—
Roma	Anguillara Sabazia	O	1	—
Id.	Carpineto Romano	Cap	2	—
Id.	Gorga	Cap	1	—
Id.	Roma	O	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre*				
Taranto	Taranto	O Cap	1	1
Viterbo	Gallese	O Cap	1	—
			14	2
	Aborto epizootico			
Ascoli Piceno	Fermo	B	1	—
Id.	Porto San Giorgio	B	1	—
Avellino	Calabritto	Cap	1	—
Bergamo	Arcene	B	1	—
Id.	Bolgare	B	1	—
Id.	Boltiere	B	1	—
Id.	Branzi	B	1	—
Id.	Calolziocorte	B	1	—
Id.	Isso	B	2	—
Id.	Rovetta	B	—	1
Id.	Seriate	B	1	—
Id.	Urgnano	B	1	—
Bologna	Bentivoglio	B	1	—
Id.	Castello d'Argile	B	1	—
Id.	Castel Maggiore	B	1	—
Id.	Castel San Pietro	B	1	—
Id.	Ozzano dell'Emilia	B	1	—
Bolzano	Varna	B	—	1
Cremona	Cremona	B	—	1
Ferrara	Portomaggiore	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	1
Grosseto	Magliano	O	—	1
Livorno	Suvereto	B	—	1
Novara	Granozzo	B	1	—
Pavia	Garlasco	B	1	—
Id.	Mezzana Bigli	B	2	—
Id.	Giussago	B	—	1
Piacenza	Cadeo	B	—	1
Id.	Pontenure	B	—	1
Id.	San Giorgio	B	—	1
Ravenna	Ravenna	B	—	5
Id.	Cervia	B	—	6
Reggio Emilia	Reggio nell'Emilia	B	2	—
Roma	Rocca Priora	O	1	—
Id.	Roma	B	2	—
Teramo	Valle Castellana	B	1	—
Id.	Id.	Cap	15	—
Trento	Malè	B	—	1
Udine	Nimis	B	3	—
Id.	Torviscosa	B	3	—
Id.	Udine	B	1	—
Id.	Morsano al Tagliamento	B	1	—
Id.	Sesto al Reghena	B	1	—
Venezia	Cavarzere	B	2	—
Id.	Cona	B	5	—
Id.	Portogruaro	B	2	—
Id.	San Stino di Livenza	B	1	—
Vercelli	Bianzè	B	1	—
Id.	San Germano Vercellese	B	1	—
			63	23
	Setticemia emorragica			
Gorizia	Gorizia	B	1	—
Udine	Varmo	B	—	1
			1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti - Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti - Nuovi denunziati
	Tubercolosi			
Bari	Molfetta	B	—	3
	Vaiuolo ovino			
Brindisi	San Pancrazio Salentino	O	1	—
Frosinone	Frosinone	O	1	—
Latina	Sabaudia	O	—	1
			2	1
	Peste aviaria			
Ancona	Senigallia	P	—	1
Ascoli Piceno	Amandola	P	9	—
Id.	Appignano	P	—	16
Id.	Ascoli Piceno	P	3	2
Id.	Comunanza	P	2	—
Id.	Falerone	P	—	1
Id.	Maltignano	P	—	1
Id.	Monte San Pietrangeli	P	1	—
Id.	Montalto delle Marche	P	1	—
Id.	Petritoli	P	5	—
Id.	Roccafluvione	P	—	2
Id.	Sant'Elpidio a Mare	P	1	—
Benevento	San Giorgio La Molara	P	—	3
La Spezia	Beverino	P	3	—
Mantova	Marcaria	P	—	3
Ravenna	Ravenna	P	—	28
Id.	Alfonsine	P	—	8
Id.	Faenza	P	—	5
Id.	Cervia	P	—	9
Rovigo	Arquà Polesine	P	1	—
Teramo	Atri	P	—	6
Id.	Campli	P	1	—
Id.	Teramo	P	—	1
			27	86
	Colera dei polli			
Pavia	Scaldasole	P	1	—
Ravenna	Faenza	P	—	7
Sassari	Siligo	P	—	1
			1	8
	Laringo-tracheite infettiva dei polli			
Ancona	Senigallia	P	1	—
Bergamo	Albino	P	—	2
Bolzano	Brunico	P	—	3
Parma	San Secondo	P	—	1
Salerno	San Gregorio Magno	P	1	—
			2	6

RIEPILOGO
dal 1° al 15 aprile 1948 - N. 7

Num. d'ordine	MALATTIE	Con casi di malattie - Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
1	Carbonchio ematico	21	32	41
2	Carbonchio sintomatico	2	2	3
3	Afta epizootica	60	299	635
4	Malrossino dei suini	33	81	149
5	Peste o setticemia dei suini	39	90	168
6	Farcino criptococcico	16	36	75
7	Morbo coitale maligno	2	2	2
8	Rabbia	26	74	125
9	Rogna	13	32	59
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	9	16
11	Aborto epizootico	20	48	86
12	Setticemia emorragica	2	2	2
13	Tubercolosi	1	1	3
14	Vaiuolo ovino	3	3	3
15	Peste aviaria	8	23	113
16	Colera dei polli	3	3	9
17	Laringo-tracheite infettiva dei polli	5	5	8

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(3639)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Annullamento del decreto Ministeriale 7 gennaio 1948, relativo al trasferimento al patrimonio dello Stato di una zona sita nella spiaggia di San Cataldo di Lecce.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 20 maggio 1948, è stato annullato il decreto interministeriale in data 7 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1948, n. 18, con il quale venne dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 1.600, sita nella spiaggia di San Cataldo di Lecce, facente parte del mappale riportato in catasto al foglio n. 168, particella n. 15, del predetto Comune.

(4066)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di statistica presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di statistica, cui la Facoltà medesima intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento predetto dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro i trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(4081)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Vesime (Asti)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Asti, della estensione di ettari 600 circa, compresa nel comune di Vesime, delimitata dai seguenti confini:

a sud, strada provinciale Acqui-Cortemilia, dal ponticello sul rio San Rocco fino alla regione Roccasanta;

ad ovest, sentiero dalla regione Roccasanta al confine tra le provincie di Asti e Cuneo fino al Bricco del Castello;

a nord, confine tra le provincie di Asti e Cuneo dal Bricco del Castello fino al Bricco Feidal;

ad est, mulattiera dal Bricco Feidal fino a « Pietra del Mulino », da qui la costiera fino alle case Novello e da qui la gradinata fino al rio San Rocco, rio San Rocco fino al ponticello.

(3943)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Tigliole (Asti)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Asti, della estensione di ettari 500, compresa nel comune di Tigliole, delimitata dai seguenti confini:

Mulino di Tigliole; strada comunale Doglioni per Tigliole; casa bianca; cascina Ronco; Bricco Gallo; cascina Pedrone; strada carreggiabile Valle Pertusa, per quota 247 e quota 242 a Serralunga; da Serralunga lungo la strada ferrata fino al Mulino di Tigliole.

(4047)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 agosto 1948 - N. 143

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,03	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,93	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	79,80
Id. 3,50 % 1902	72 —
Id. 3 % lordo	51 —
Id. 5 % 1935	94,50
Redimibile 3,50 % 1934	69,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,45
Id. 5 % 1936	89,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,875
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	95,875
Id. 5 % convertiti 1951	99,825

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe (grado 1°) vacante nel comune di Bologna

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, numero 447;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe (grado 1°) vacante nel comune di Bologna, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado dei posti messi a concorso e quello di uno o due gradi immediatamente inferiori, purchè questi ultimi abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di permanenza ininterrotta nel proprio grado;

b) i segretari provinciali, provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, i quali abbiano lo stesso grado del posto messo a concorso e siano di uno o due gradi immediatamente inferiori con almeno tre o cinque anni di ininterrotta permanenza nel proprio grado;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie, che siano provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, del titolo di studio di cui al n. 4 dell'art. 1 sub 174 della legge 27 giugno 1942, n. 851 (laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti della ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato), ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dal successivo articolo 1 sub 183, comma 2° e 3° della citata legge;

d) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 1 sub 174 e 183 comma 4° della legge 27 giugno 1942, numero 851.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo da L. 32 corredata della ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia dell'ammontare di L. 300, intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti devono, inoltre, accludere alla domanda la patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e tutti gli altri titoli e documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in cinque esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per i concorsi già indetti con decreto Ministeriale 10 dicembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 30 stesso mese e 29 gennaio 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1948, n. 31, potranno astenersi dall'allegare i documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale detti documenti e titoli sono allegati, ed unendo ad ogni successiva domanda gli elenchi di essi in carta semplice, come sopra indicato.

Gli aspiranti di cui alla lettera *d*), art. 2 del presente decreto, devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alla lettera *c*) devono produrre:

1) certificato rilasciato dal sindaco, ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla prefettura dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare;

2) certificato del sindaco ovvero del presidente della Deputazione provinciale parimenti vistato, attestante che al vice segretario spetti l'effettiva sostituzione del segretario titolare ed estratto del regolamento comunale che regola la materia; per i capi-ripartizione, certificato dal quale risulti la qualifica di capo-ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente goda dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Roma, addì 1° settembre 1948

Il Ministro: SCELBA

(4083)

Concorso per esami per l'ammissione ad otto posti di archivista di Stato in prova (gruppo A) nella carriera dell'Amministrazione degli archivi di Stato, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sulla stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale è stato disposto che per l'ammissione ai pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 20 maggio 1943, n. 417, che modifica l'art. 4 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che proroga i limiti massimi di età per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione nelle Amministrazioni dello Stato in favore dei colpiti da leggi razziali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, col quale vengono estese le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624, che proroga il termine per bandire i concorsi riservati ai reduci per gli impieghi di ruolo dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, circa aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, circa l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti delle Amministrazioni statali, degli enti locali in genere, ecc.;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che detta norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1941, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio successivo, registro n. 2 Interno, foglio n. 235, col quale vennero riservati a favore dei richiamati alle armi quindici posti dell'analogo concorso bandito per il gruppo *A*;

Considerato che fino alla data della cessazione dello stato di guerra venne accantonato successivamente un altro posto per il numero complessivo di sedici posti di archivista di Stato in prova, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre successivo, registro n. 4 Interno, foglio 132, con il quale venne bandito un concorso riservato ai reduci, per otto posti di archivista di Stato in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Considerato che i detti otto posti corrispondono alla metà dei sedici posti accantonati ai sensi del citato art. 1 del regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27;

Considerato che, per effetto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624, l'ultimo termine per bandire concorsi riservati ai reduci è fissato alla data del 15 aprile 1948;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di otto archivisti di Stato in prova nella carriera dell'Amministrazione degli archivi di Stato (gruppo *A*), riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27; del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141; del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Possono pertanto partecipare al concorso:

a) coloro che, nel periodo compreso tra il 2 agosto 1941 ed il 27 marzo 1942, si trovavano sotto le armi, come disposto dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

b) coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione o raggiungere le sedi di esame relativamente al concorso di cui alla lettera *a*);

c) i combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia o deportazione ed i profughi dai territori di confine e dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 ed al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte su carta da bollo da L. 40 e indirizzate al Ministero dell'interno (Ufficio centrale degli archivi di Stato) dovranno essere presentate alla Prefettura della provincia nella quale risiedono gli aspiranti, debitamente documentate, non oltre il

termine di novanta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di novanta giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente e comunque non oltre quindici giorni dopo la scadenza del termine stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo e la data di nascita ed il preciso loro domicilio o recapito, con l'elencazione dei documenti allegati, nonchè la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

I concorrenti potranno tuttavia indicare a quale archivio preferirebbero essere assegnati, per quel conto che di codesto desiderio il Ministero crederà di tenere.

Nella domanda dovrà esplicitamente essere dichiarato, per coloro che lo desiderino, di voler sostenere la prova facoltativa su una o più lingue fra quelle indicate nel comma 6° del successivo art. 8.

Art. 3.

A corredo della domanda, possibilmente dattilografata, devono essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita (su carta da bollo da L. 40) da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° anno di età alla data del 7 luglio 1941, se intende partecipare ai sensi delle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1 o che abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35° alla data del presente decreto, se intende partecipare al concorso ai sensi della lettera *c*) del citato art. 1.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e per i combattenti della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Tale limite è poi elevato ad anni 44 a norma delle disposizioni in vigore:

a) per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935, o per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrano nelle prime otto categorie di pensione.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella (allegato *A*) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti della lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

c) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

d) per le vedove dei caduti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 678.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono aumentati di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente il candidato non superi il quarantacinquesimo anno di età.

Coloro che furono colpiti dalle leggi razziali, godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Si prescinde, inoltre, dal limite massimo di età per il personale non di ruolo che abbia prestato, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, almeno due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del ruolo di gruppo *A* nell'Amministrazione degli archivi di Stato.

I benefici di cui agli ultimi quattro comma non sono applicabili ai candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;

2) certificato su carta da bollo da L. 24 dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge.

Il certificato di cittadinanza delle persone nate nei Comuni della provincia di Bolzano, nei comuni di Colle Santa Lucia, Cortina d'Ampezzo e Pieve di Livinallongo in provincia di Bolzano e nei comuni di Bronzolo, Capriano, Cortaccia, Egna, Fondo, Magrè, Montagna, Ora, Rumo, Salorno, Termeno, Trodena e Valdagno in provincia di Trento, rilasciato dal Comune nel quale l'interessato risiede e legalizzato dall'autorità competente, dovrà essere integrato dal visto di conferma del Prefetto di Bolzano;

3) diploma originale o copia autentica notarile della laurea in giurisprudenza o in lettere o in scienze politiche o in filosofia o in magistero.

In sostituzione del diploma originale o della copia autentica notarile della laurea, potrà essere presentato il certificato di laurea, rilasciato dall'Università in sostituzione a tutti gli effetti del diploma originale. Detto certificato, però, dovrà essere sostituito con il diploma originale o copia notarile, qualora il candidato risulti vincitore del concorso;

4) certificato di buona condotta morale e civile (su carta da bollo da L. 24) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal Prefetto, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato (su carta da bollo da L. 24) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

6) certificato generale (su carta da bollo da L. 60) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

7) certificato medico (su carta da bollo da L. 24) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, rilasciato da un medico provinciale o militare in s.p.e., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'isperante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma sarà legalizzata dal prefetto se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto

29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo articolo 15;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, ovvero copia del foglio matricolare (su carta da bollo da L. 40).

I candidati che rivestano la qualifica di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 40 sulla prima facciata e da L. 32 sugli intercalari.

Sulle predette copie del foglio matricolare o dello stato di servizio dei candidati ex combattenti, dovranno essere annotate le eventuali benemerenze di guerra.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'Esercito dovranno produrre la dichiarazione su carta da bollo da L. 24, prevista dalle circolari n. 33000/1 e 35000/1 rispettivamente in data 15 e 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'Esercito e successive modificazioni.

Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla Marina ed all'Aeronautica dovranno presentare la dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957 dello Stato Maggiore della Marina o dalla circolare 1° luglio 1942, n. 24920, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica o successive modificazioni.

I partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, numero 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione, od invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti, dovranno esibire apposita dichiarazione su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche. Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva in attesa del successivo riconoscimento, sempre che comprovino, nei termini di cui al presente bando, la avvenuta presentazione della domanda intesa ad ottenerlo.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione su carta da bollo da L. 24 del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nel ruolo provinciale di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificativi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o rispettivamente dei caduti e degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione, o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante il certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale per le pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 da prodursi soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computati fra essi anche quelli caduti in guerra;

10) fotografia recente del candidato munita di firma a meno che il candidato sia munito di libretto ferroviario del quale dovranno essere precisati gli estremi.

Tanto la fotografia, da applicarsi su foglio di carta da bollo da L. 32, che la firma, dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

11) il personale salariato di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che intende avvalersi del beneficio dell'esenzione del limite massimo di età, previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà produrre copia dello stato di servizio civile da rilasciarsi con marche da bollo da L. 40 annullate dall'Ufficio del registro.

I detti candidati dovranno altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 40 rilasciato dal competente capo ufficio da cui risulti che abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà produrre anche il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dall'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse che intenda avvalersi del detto beneficio integrato con gli estremi dell'autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario nonchè l'indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Art. 4.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3), 7) e 8) ed eventualmente quello indicato al n. 9), nonchè copia dello stato di sercizio civile rilasciata in carta a bollo da L. 40 ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2), 4), 5), 7), 8), quando vi suppliscano con certificato, su carta da bollo da L. 24, del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti dal presente bando, semprechè i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta, di godimento dei diritti politici; mentre gli altri documenti e la domanda dovranno essere prodotti su carta da bollo.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande ad eccezione del limite di età che deve essere posseduto alla data del bando salvo quanto prescritto dall'art. 23 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 debbono invece dimostrare che alla data del 27 marzo 1942, di scadenza del termine utile per partecipare al concorso originario, possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori del limite di età, debbono tuttora possedere.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 2.

Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine. L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio, da determinarsi

di volta in volta, per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo che per il titolo di studio, in sostituzione del quale i candidati dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' peraltro consentito fare riferimento a documenti presentati per la partecipazione ad altri concorsi dell'Amministrazione dell'interno, purchè i documenti stessi siano stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

In favore dei candidati di cui al penultimo comma dell'art. 4 del presente bando, l'Amministrazione potrà disporre, a loro domanda, un congruo prolungamento dei termini stabiliti per la presentazione dei documenti.

Detti candidati potranno fare riferimento a documenti similari a quelli richiesti, già presentati presso altri uffici pubblici.

E' consentito inoltre far riferimento ad atti esistenti presso uffici pubblici e dai quali risultino le posizioni giuridiche o le situazioni di fatto che si dovranno comprovare.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano entro 15 giorni successivi a detto termine i documenti prescritti.

Art. 7.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità nel precedente concorso, riservato ai reduci per la nomina al grado iniziale gruppo *A* della carriera nell'Amministrazione degli archivi di Stato, bandito con decreto Ministeriale 7 agosto 1946, o nel concorso originario bandito con decreto Ministeriale 7 luglio 1941.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministero con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 1 del regio decreto 20 maggio 1943, n. 417.

L'esame consterà di quattro prove scritte ed una orale ed avrà luogo in base al seguente programma.

Prove scritte:

I. — Storia d'Italia dalla caduta dell'Impero Romano d'Occidente ai nostri giorni;

II. — Diritto amministrativo e costituzionale;

III. — Storia del diritto italiano con particolare riferimento al diritto pubblico;

IV. — Traduzione in italiano di un brano latino (con l'uso del vocabolario).

Prova orale:

I. — Le materie delle prove scritte;

II. — Nozioni di archivistica con particolare riguardo alla legislazione archivistica odierna;

III. — Economia politica;

IV. — Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato - Nozioni di statistica teorica (generalità, dati statistici, metodi statistici, leggi statistiche) ed applicata (statistica della popolazione e demografica - statistiche economiche);

V. — Una lingua straniera a scelta del candidato (conversazione e traduzione a vista di un brano dal francese o inglese o tedesco o spagnolo);

VI. — Altra lingua straniera, tra quelle indicate precedentemente, a scelta dal candidato (prova facoltativa).

I candidati riceveranno avviso dell'ammissione alle prove scritte ed a quella orale nonchè della sede e data di svolgimento delle prove stesse a mezzo della Prefettura della provincia ove hanno presentato la domanda di ammissione al concorso e dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta di identità o documento equipollente a termine di legge).

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le disposizioni contenute nel cap. 6° del regio decreto 3 dicembre 1923, numero 2960.

Art. 9.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti. I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio nella sede cui saranno destinati entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° di gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° di gruppo *A* ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste. Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, numero 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 13.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1948.

p. *Il Ministro*: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1948
Registro Interno n. 20, *foglio n.* 278. — VILLA

(4078)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a quaranta posti di assistente in prova (gruppo C) nel personale di sorveglianza delle case di rieducazione per minorenni, bandito con decreto Ministeriale 2 febbraio 1948.

Le prove scritte del concorso a quaranta posti di assistente in prova (gruppo *C*) nel personale di sorveglianza delle case di rieducazione per minorenni, bandito con decreto Ministeriale 2 febbraio 1948, avranno luogo in Roma, al Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nei giorni 19 e 20 ottobre 1948, alle ore 8.

(4075)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.